REGOLAMENTO (CEE) N. 2806/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1987

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3928/86 del Consiglio, del 17 dicembre 1986, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3985/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3927/86 e (CEE) n. 3928/86 nel settore delle carni bovine [2] dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 520/87 [4];

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3985/86 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1987;

considerando che per ogni singola domanda è necessario tener conto esclusivamente di un quantitativo massimo di 4 617 t, corrispondente a quello reso disponibile dal regolamento (CEE) n. 2539/87 della Commissione [5];

considerando che a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2377/80 i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata per il mese di settembre 1987 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3985/86, è soddisfatta entro il limite dello 0,2425 % del quantitativo richiesto.

Qualora una domanda superi il quantitativo di 4 617 t reso disponibile dal regolamento (CEE) n. 2539/87, si tiene conto esclusivamente di questo quantitativo.

Articolo 2

Domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, presentate in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, a partire dal 1° ottobre 1987 non sono più soddisfatte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 2.
[2] GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 37.
[3] GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
[4] GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 13.
[5] GU n. L 241 del 25. 8. 1987, pag. 6.